m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0097630.14-09-2021

venezia cambia

● cod. fisc. 94089440278 (21.09.2015) ● cod. attività 949910 (tutela degli interessi e diritti dei cittadini)
● reg. n. 2060, Agenzia Entrate, Venezia, 10.11.2015 ● IBAN: IT84E 0306 9676 8451 0774 852594
● iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia - n. 3379 (02.02.2017)

associazione di cultura politica

● venezia.cambia@gmail.com ● www.veneziacambia.org ● Venezia, Cannaregio 2399 ●

Spett.le Ministero per la Transizione Ecologica
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari
cress@pec.minambiente.it

oggetto: Osservazioni per l'esclusione delle acque del Golfo di Venezia dall'ambito del PiTESAI e per la dismissione delle relative concessioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Il PiTESAI, *Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee* (sottinteso 'alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi') di cui all'articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018, ora in procedura di VAS e consultabile nel sito " va.minambiente.it/it-IT " con il numero di codice procedura n. 5823, nel documento *Proposta di Piano*, a pag. 14 riferisce puntualmente che:

> "*Con l'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", così come modificato dall'art. 26, comma 2, della Legge 21 luglio 2002, n. 179, è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.*
> *Successivamente con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato stabilito che tale divieto "si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione*".
> *In base all'art. 6, comma 17, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i. sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.*"

Nel medesimo documento, alle pag. 35-36 si qualifica tale "*Divieto di prospezione ricerca e coltivazione nel Golfo di Venezia, ... (art. 8 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112)*", quale "*Vincolo assoluto"* ancorché "*(in attesa dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Ambiente-ISPRA, sulla base di specifici studi in corso, dell'assenza di rischi di subsidenza sulle coste)*".

Più avanti, viene affermato che "*Per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, il presente Piano determina preliminarmente l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI ...* [partendo] *dalla operazione di sovrapposizione delle aree che si individuano tramite i seguenti criteri A. Criterio geologico ..., B. Criterio minerario ..., C. Criterio geo-amministrativo ...*" (pag. 161-162) e poi "*effettuando l'operazione di sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio D. dei vincoli assoluti, cioè quelli derivanti da norme*

di legge già in atto nelle zone marine -criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere-", che sono indicati corrispondenti a quelli come sopra indicati (ovverosia ai sensi dell'art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della Legge 9/1992 come modificato dall'art. 26, comma 2, della Legge 179/2002 e secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 112/2008) (pag. 163). In tal modo viene quindi indicato che le suindicate "*acque del Golfo di Venezia*" non rientrano nel "*predetto ambito territoriale di riferimento per il presente Piano*", come ribadito nella successiva pag. 164:

> "*Pertanto dalla sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio della lettera D, il presente Piano determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento del PiTESAI (Figura 3.1-10)*."

Tuttavia, in contraddizione con queste affermazioni, la "*Figura 3.1-10: Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI*", inserita a pag. 166, indica, tra quelle rappresentate a colore blu come costitutive di tale ambito di riferimento del PiTESAI, anche ampia parte delle aree a est e nord-est del Delta del Po, prospicienti le coste del Veneto, che, ricadendo nella fascia compresa tra i paralleli passanti per la foce del Po di Goro (il ramo più a sud del Delta) e la foce del Tagliamento (confine tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia), per quanto sopra detto non devono farne parte.

Si osserva quindi che è necessario correggere tale errore materiale di incoerenza tra testo e rappresentazione grafica

Alle pagg. 166-171, nelle quali vengono specificate le diverse casistiche di aree ricadenti nell'ambito del PiTESAI, al termine dell'elencazione dei casi delle aree da considerare "*idonee*" (per la presentazione di nuove istanze, o per la prosecuzione di procedimenti) o "*compatibili*" (alla prosecuzione delle attività già in essere), viene affermato che:

> "*le altre concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle cinque predette situazioni, resteranno in vigore fino alla scadenza, senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino. Al riguardo si evidenzia che in questa casistica rientrano anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico...* [ai sensi delle predette disposizioni dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 come modificato dall'art. 26, comma 2, della Legge 21 luglio 2002, n. 179, e come precisato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112] ... *che vengono assimilate alla gestione dei casi di concessioni in mare con infrastrutture che si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni in stato di improduttività da più di 5 anni (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario".*

Si osserva al riguardo che appare opportuno inserire nel testo del documento di piano la precisazione che tale assimilazione delle aree "*delle acque del Golfo di Venezia*" a quelle obbligate alle operazioni di dismissione e ripristino, vale solo per il riconoscimento della condizione di improduttività delle relative concessioni e le conseguenti disposizioni di dismissione e ripristino, e non anche per la prosecuzione fino a scadenza delle concessioni, ma al contrario per il riconoscimento della loro anticipata decadenza.

Si osserva infine che se la sopra segnalata contraddizione viene risolta rettificando l'illustrazione e confermando l'esclusione delle acque del Golfo di Venezia dal PiTESAI, necessita anche la precisazione che detta "assimilazione" di tali aree, soggette a particolare divieto in base alla normativa soprarichiamata, vale quale ricognizione di tali aree, operata nell'occasione del Piano, per qualificarne il regime e per assicurare completezza della regolazione delle acque dell'alto Adriatico senza perciò che tali aree rientrino nell'ambito territoriale e amministrativo regolato dal PiTESAI.

Distintamente 13 settembre 2021

Marco Zanetti – presidente ass. VeneziaCambia